



Auto
Protetta 24/7

AUTO PROTETTA 24/7

Contratto di Assicurazione Danni Auto Rischi Diversi per Autovetture

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione febbraio 2022

È un prodotto di:

 **CRÉDIT AGRICOLE**
ASSICURAZIONI

Distribuito da

Agos




Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

1. Quadro generale pag. 9

C - Oggetto del Contratto

2. Sezione Assistenza pag. 10
3. Sezione Incendio pag. 15
4. Sezione Furto pag. 17
5. Sezione Eventi Naturali pag. 19
6. Sezione Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici pag. 21
7. Sezione Cristalli pag. 24
8. Sezione Garanzie Complementari pag. 25
9. Sezione Kasko pag. 27
10. Esclusioni pag. 28

D - Il Contratto dalla A alla Z

11. Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato pag. 31
12. Decorrenza della copertura pag. 31
13. Pagamento del Prezzo pag. 31
14. Durata, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione pag. 31
15. Diritto di ripensamento pag. 31
16. Risoluzione del Contratto di Assicurazione pag. 32
17. Cessazione del contratto di assicurazione pag. 32
18. Assicurazione presso più assicuratori pag. 32
19. Trasferimento della proprietà del veicolo pag. 32
20. Appostazione in conto vendita del Veicolo pag. 32
21. Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato pag. 33
22. Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo assicurato pag. 33
23. Localizzatore satellitare pag. 33

24. Surroga	pag. 33
25. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali	pag. 33
26. Imposte e tasse	pag. 34
27. Legge applicabile	pag. 34
28. Foro competente	pag. 34
29. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione	pag. 34
30. Forma delle comunicazioni tra le parti	pag. 34
31. Firma Digitale	pag. 34

E - Cosa fare in caso di Sinistro

32. Denuncia del Sinistro alla Compagnia	pag. 35
33. Dettagli del Sinistro	pag. 35
34. Mediazione	pag. 36
35. Pagamento dell'Indennizzo	pag. 37
36. Recuperi	pag. 37
37. Riacquisto/riparazione presso il Dealer	pag. 37
38. Sinistri della Sezione Assistenza	pag. 38

F - Allegato 1

pag. 40

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori Optional

Installazioni non di serie stabilmente fissate sul **Veicolo** che non siano compresi nel prezzo di listino del **Veicolo** stesso ed il cui valore sia riscontrabile da fattura esibita alla **Compagnia** al momento del **Sinistro**. Per permettere la loro indennizzabilità devono essere assicurati per il loro intero valore in aggiunta a quello del **Veicolo** e fino ad un massimo del 30% del valore del **Veicolo** stesso.

Aderente

È il soggetto cliente di Agos Ducato S.p.A. che ha aderito al **Contratto** e il cui nominativo è riportato nel **Modulo di Adesione**, che paga il **Prezzo**.

Anno assicurativo

Si riferisce all'annualità del Contratto di Assicurazione, vale a dire ciascun periodo di 12 mesi a partire dalla Data di Decorrenza, fino alla scadenza del Contratto di Assicurazione.

Apparecchi Fono audiovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al **Veicolo**.

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

È il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione:

Per la Garanzia Assistenza: è il Conducente del **Veicolo** e le persone autorizzate all'uso dello stesso; per le garanzie previste alla persona sono compresi anche i trasportati.

Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Contratto**.

Atto Vandalico

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

C

Centrale Operativa

Componente della **Struttura Organizzativa** che organizza ed eroga i servizi e le **Prestazioni di Assistenza**.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.

Collettiva (Polizza Collettiva)

Il documento negoziale nel quale la Compagnia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per tutti gli Assicurati aderenti al contratto assicurativo.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio 280 - 20126 Milano, che sottoscrive la polizza collettiva.

Contratto di Assicurazione

Il presente **Contratto**, comprensivo dei suoi allegati.

D

Danno Liquidabile

Danno determinato in base a tutte le previsioni contrattuali, entro la **Somma Assicurata / Massimale** o il limite di **Indennizzo** previsto, senza tenere conto di eventuali minimi, **Scoperti** e **Franchigie** eventualmente applicabili.

Data di Decorrenza

La data di efficacia del **Contratto** a condizione che sia stato pagato il **Prezzo**.

Dealer

Concessionario presso cui è stato acquistato il Veicolo assicurato.

Degrado

Deprezzamento del **Veicolo** e delle sue parti dovuto ad usura o invecchiamento.

E

Ebbrezza

Condizione di alterazione psicofisica che consegue all'assunzione di sostanze alcoliche riscontrabile con un tasso di alcolemico superiore al valore di 0,5 g/l.

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Firma Digitale

Indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Franchigia

Somma che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**.

Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto

Il **Reato**, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale.

G

Guasto

Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura o mancato funzionamento di parti.

I

Incendio

La combustione dell'autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da **Incendio** i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Incidente

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al **Veicolo** tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

M

Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture prestate.

Minimo

L'importo del danno che rimane in carico all'**Assicurato**, indipendentemente dall'importo dello Scoperto.

Modulo di Adesione

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dall'**Aderente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

P

Prestazione di Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'**Assicurato** che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un **Sinistro**, tramite la **Centrale Operativa** di Inter Partner Assistance S.A.

Prezzo

Il costo delle coperture assicurative dovuto dall'**Aderente** alla **Compagnia**. La legge lo chiama "premio".

Proprietario del Veicolo

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Q

Quattroruote Professional

È la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.

R

Rapina

Il **Reato** previsto all'Art. 628 del Codice Penale.

Reato

Violazione di norme penali.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Parte percentuale del danno che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno. Per la garanzia Assistenza si configura come il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del **Contratto di Assicurazione** e che determina la richiesta della **Prestazione di Assistenza** dell'**Assicurato**.

Somma Assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle garanzie prestate.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo Assistenza.

T

Tentativo di Mediazione

Procedura disciplinata dall'art. 5 D.Lgs. 28/10.

U

Ubriachezza

Temporanea alterazione psicofisica causata dall'ingestione eccessiva di bevande alcoliche riscontrabile da un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l.

V

Valore a Nuovo per la garanzia "Furto"

Il prezzo (Iva inclusa) risultante dalle relative fatture di acquisto, del Veicolo e degli eventuali optional, nel caso in cui l'**Assicurato** non possa recuperare il **Veicolo** stesso.

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa) del **Veicolo** e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista **Quattroruote Professional** per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli. Corrisponde al valore assicurato.

Veicolo

Quello descritto ed identificato nel **Contratto di Assicurazione**. Per la garanzia Assistenza è da intendersi il solo autoveicolo.

B - Presentazione

1 Quadro generale

1.1 Tipo di Contratto


Con il presente **Contratto** la **Compagnia** fornisce **Prestazioni di Assistenza** e molteplici coperture per la protezione del **Veicolo**, **ad esclusione della garanzia RC Auto**.

1.2 Coperture Prestate

Il **Contratto** presenta una struttura che consente all'**Aderente** di scegliere fra 3 diverse linee, ciascuna composta da un diverso pacchetto di garanzie.

Oltre alle coperture previste per ciascuna linea, l'**Aderente** può acquistare la Copertura Facoltativa: "Kasko".

La Linea selezionata e le relative coperture attive sono riportate all'interno del **Modulo di Adesione**.



C - Oggetto del Contratto

2 Sezione Assistenza

PREMESSA

La **Compagnia** fornisce le **Prestazioni di Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica – 24 ore su 24** ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 / 0287310199 (dall'estero)

2.1 Garanzie Prestate

La Compagnia fornisce le seguenti garanzie:

2.2 Pacchetto Assistenza

2.2.1 Soccorso stradale

Qualora il **Veicolo** non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di **Guasto** e **Incidente**, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del **Veicolo** presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'**Assicurato**, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del **Veicolo** presso l'officina generica più vicina.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il **Sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **Veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

In caso di scoppio, foratura o rottura di uno pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il **Veicolo**, il Dépannage o il Traino.

In caso di esaurimento del carburante, la Centrale Operativa provvederà a trasportare il **Veicolo** al più vicino punto di rifornimento carburante.

La **Compagnia** terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per **Sinistro**.

Si specifica che:

- a) nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del **Veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
- b) nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del **Veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- c) in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'**Assicurato**;
- d) la prestazione si intende operante a condizione che il **Veicolo**, al momento del **Sinistro**, si trovi in un luogo

raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;

e) la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del **Veicolo** assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);

f) il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'**Assicurato**, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del **Sinistro**;

g) si intende comunque esclusa ogni responsabilità della **Compagnia** per la custodia del **Veicolo**.

HERE WITH YOU

In seguito all'erogazione della prestazione Soccorso Stradale, la Centrale Operativa invierà al telefono cellulare dell'**Assicurato**, un messaggio SMS contenente un collegamento, che permetterà di seguire le diverse fasi di erogazione della prestazione di assistenza, conoscendo l'esatta localizzazione del mezzo di soccorso e tempi d'intervento sul posto di fermo.

2.2.2 Auto in sostituzione a seguito di Furto

Qualora l'**Assicurato** subisca il **Furto** totale del **Veicolo**, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un'autovettura a noleggio da utilizzare entro i 15 giorni successivi al Sinistro, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate a chilometraggio illimitato:

- per un periodo massimo di 7 (sette) giorni;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- di cilindrata 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del **Veicolo** in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia Furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'**Assicurato**.

Si specifica che:

- Il **Veicolo** sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del **Veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;

L'**Assicurato** dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

2.2.3 Servizio di accompagnamento

Se l'**Assicurato** deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del **Veicolo** sostitutivo a seguito del **Furto**, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.

La **Compagnia** tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per **Sinistro** indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Se non è possibile organizzare il servizio di accompagnamento, la **Compagnia** rimborserà i costi sostenuti dall'**Assicurato** dietro presentazione di un idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del **Massimale** sopra indicato.

2.2.4 Recupero del Veicolo ritrovato dopo il Furto

Se il **Veicolo** viene ritrovato a seguito di **Furto**, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'**Assicurato**, a suo insindacabile giudizio:

- a) un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 500,00 per **Sinistro**; oppure

- b) un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200,00 per **Sinistro**; oppure
 c) un'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.

Si specifica che:

- i. le spese a carico della **Compagnia** sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'**Assicurato**;
- ii. l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla **Prestazione di Assistenza** "Auto in sostituzione a seguito di **Furto**" (☞ art. 2.2.1);
- iii. la **Compagnia** può richiedere all'**Assicurato** copia del verbale di ritrovamento del **Veicolo** rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

2.2.5 Rifacimento dei documenti personali

Questa prestazione è valida solo in Italia

Se l'**Assicurato** subisce il **Furto** o smarrisce dei documenti personali, può richiedere alla **Centrale Operativa** un supporto telefonico riguardo il procedimento per il rifacimento dei documenti.

La **Compagnia** rimborsa all'**Assicurato**, a seguito di presentazione della denuncia alle Autorità competenti, le spese per il rifacimento dei documenti personali rubati o smarriti, nei limiti seguenti per **Sinistro** e per anno assicurativo:

- d) passaporto elettronico: € 100,00;
- e) patente di guida: € 30,00;
- f) carta di identità: € 10,00;
- g) rimborso forfettario altri documenti: € 200,00.

2.2.6 Auto in sostituzione a seguito di ritrovamento del Veicolo dopo Furto

Qualora il **Veicolo** per cui l'**Assicurato** ha precedentemente subito un **Furto**, venga ritrovato e risulti inutilizzabile in caso di danno totale, oppure, in caso di danno parziale, se la riparazione richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del Veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio da utilizzare entro i 15 giorni successivi al ritrovamento, alle condizioni e con le modalità specificate nella prestazione "Auto in sostituzione a seguito di **Furto**" (Art. 2.2.2), **per un periodo massimo di:**

- **15 giorni a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso il rivenditore ridotti a 5 giorni se la riparazione non viene eseguita presso il rivenditore;**
- **30 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del Veicolo, ed in caso di riacquisto di un nuovo Autoveicolo presso il rivenditore che ha venduto il Veicolo assicurato ridotti a 15 giorni in caso di non riacquisto di un Autoveicolo presso lo stesso rivenditore. In caso di Furto totale del Veicolo assicurato deve essere prodotta alla centrale operativa copia autentica della denuncia presentata all'autorità di polizia.**

2.3 Estensione Territoriale

Le coperture assicurative valgono per i **Sinistri** avvenuti nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia- Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

2.4 Operatività della Garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole **Prestazioni di Assistenza**, la copertura opera:

- Mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- Se la targa del **Veicolo** che ha subito il **Sinistro** è stata precedentemente comunicata alla **Compagnia**;
- Per un massimo di 3 Sinistri per Veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura**;
- Senza limite di **Prestazioni di Assistenza** nell'ambito dello stesso **Sinistro**;
- Entro il **Massimale** previsto per ogni **Prestazione di Assistenza**.

La **Compagnia** non assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori o da eventuali danni da loro provocati.

2.5 Massimali

La copertura opera entro il limite del **Massimale** previsto per ciascuna categoria di **Prestazioni di Assistenza** riportate nella tabella seguente.

Articolo	Copertura	Massimale
2.2.1	Soccorso stradale	<ul style="list-style-type: none"> limite di euro 150,00 per sinistro nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del Veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni
2.2.2	Auto in sostituzione a seguito di Furto	<ul style="list-style-type: none"> 7 giorni
2.2.3	Servizio di accompagnamento	<ul style="list-style-type: none"> € 50,00 per Sinistro
2.2.4	Recupero del Veicolo ritrovato dopo il Furto	<ul style="list-style-type: none"> € 500,00 per Sinistro per un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km € 200,00 per Sinistro un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata 24 ore per un'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato
2.2.5	Rifacimento dei documenti personali	<ul style="list-style-type: none"> € 100,00 per il passaporto elettronico per Sinistro e per anno assicurativo € 30,00 per patente di guida per Sinistro e per anno assicurativo € 10,00 per carta d'identità per Sinistro e per anno assicurativo € 200,00 di rimborso forfettario per altri documenti per Sinistro e per anno assicurativo

2.2.6**Auto in sostituzione a seguito di ritrovamento del Veicolo dopo il Furto**

- 5 giorni per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso il rivenditore che ha venduto il **Veicolo**
- 15 giorni per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso il rivenditore che ha venduto il **Veicolo**
- 15 giorni in caso di danno totale del **Veicolo** e non riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il rivenditore che ha venduto il **Veicolo**
- 30 giorni in caso di danno totale del **Veicolo** e riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il rivenditore che ha venduto il **Veicolo**

2.6 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 10.1 Esclusioni valide per la Sezione Assistenza.

3 Sezione Incendio

La copertura è sempre attiva

3.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**), per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** derivanti da:

- a) **Incendio**,
- b) **Fulmine**,
- c) scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso.

In caso di **Sinistro**, la **Compagnia** paga all'**Assicurato** l'**Indennizzo** nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Adesione**.

L'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 3.2 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

3.2 Massimali, Scoperti e minimi

Il massimo valore assicurabile si intende pari a **€70.000,00**

In base alla zona territoriale in cui avviene il **Sinistro** (vedi Allegato 1), si applicano gli **Scoperti** ed i minimi riportati nella tabella di seguito:

Senza riacquisto/riparazione presso il Dealer dove si è acquistato il **Veicolo** assicurato:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	30% con un minimo di €500,00
2	
3	10% con un minimo di €500,00
4	
5	

Con riacquisto/riparazione presso il Dealer dove si è acquistato il **Veicolo** assicurato:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	
2	
3	0% con un minimo di €0,00
4	
5	

3.3 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 10.2 Esclusioni valide per le sezioni **Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali.**

4 Sezione Furto

La copertura è sempre attiva

4.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti derivanti dal **Furto** totale o parziale o dalla **Rapina** del **Veicolo**, sia tentati che consumati, nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Adesione**.

L'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il Veicolo, o le parti di esso danneggiate o sottratte, hanno al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 4.4 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

4.1.1 Valore a Nuovo per la garanzia "Furto"

Se il **Furto** o la **Rapina**

- sono avvenuti entro i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione (se **Veicolo** di prima immatricolazione), o entro i primi 12 mesi dalla data acquisto (se **Veicolo** volturato), e
- hanno causato la perdita totale del **Veicolo**,

la **Compagnia** paga come **Indennizzo**, nel limite del capitale indicato nel **Modulo di Adesione**, il valore del **Veicolo** risultante dalle fatture e degli eventuali **Accessori Optional**, se assicurati, al momento della conclusione del **Contratto di Assicurazione**.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 4.4 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

Se al momento della conclusione del **Contratto di Assicurazione** sul **Veicolo**, in caso di scelta della linea **Executive**, è installato l'apparato telematico di Vodafone Automotive Italia S.p.A (☎ art. 23), i mesi sopraindicati si intendono estesi a:

- 36 mesi in caso di **Veicolo** di prima immatricolazione,
- 24 mesi in caso di **Veicolo** volturato.

4.2 Danni da scasso

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti arrecati al **Veicolo**, compresi i cristalli, derivanti dal tentativo di **Furto** o dal **Furto** consumato di oggetti non assicurati all'interno del **Veicolo** stesso.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 4.4 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

4.3 Danni riportati dal Veicolo dopo il Furto

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** durante la circolazione avvenuta dopo il **Furto**, contro la volontà del **Proprietario del Veicolo** e prima del ritrovamento del **Veicolo** stesso.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 4.4 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

4.4 Massimali, Scoperti e minimi

Il massimo valore assicurabile si intende pari a **€70.000,00**.

In base alla zona territoriale in cui avviene il **Sinistro** (vedi Allegato 1), si applicano gli **Scoperti** ed i minimi riportati nella tabella di seguito:

Senza riacquisto/riparazione presso il Dealer dove si è acquistato il **Veicolo** assicurato:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	30% con un minimo di €500,00
2	
3	10% con un minimo di €500,00
4	
5	

Con riacquisto/riparazione presso il Dealer dove si è acquistato il **Veicolo** assicurato:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	
2	
3	0% con un minimo di €0,00
4	
5	

In caso di presenza del dispositivo di rilevazione satellitare (linea/pacchetto “Executive”), per il solo caso di Furto totale, se si sceglie di non procedere al riacquisto del **Veicolo** presso il medesimo Dealer presso il quale si è acquistato il **Veicolo** assicurato, lo Scoperto e il minimo applicati si riducono del 50%.

4.5 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 10.2 Esclusioni valide per le sezioni **Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali.**

5 Sezione Eventi Naturali

La copertura è attiva solo per le linee Travel ed Executive

5.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** causati da:

- a) bufera, tromba d'aria, uragano, turbine di vento
- b) caduta di sassi o di alberi,
- c) cedimento e smottamento del terreno,
- d) collisione con animali selvatici,
- e) frana,
- f) pressione della neve,
- g) caduta di neve o di ghiaccio dai tetti,
- h) valanga o slavina,
- i) allagamento, alluvione, inondazione
- j) eruzione vulcanica,
- k) terremoto,
- l) tempesta,
- m) grandine.

nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Adesione**, per evento e per anno.

L'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 5.2 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

5.2 Massimali, Scoperti e minimi

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel limite di € 6.000,00, per evento e per anno assicurativo.

In base alla zona territoriale in cui avviene il **Sinistro** (vedi Allegato 1), si applicano gli **Scoperti** ed i minimi riportati nelle tabelle di seguito:

Senza riacquisto/riparazione presso il Dealer dove si è acquistato il **Veicolo** assicurato:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	20% con un minimo di €1000,00
2	
3	
4	20% con un minimo di €500,00
5	

Con riacquisto/riparazione presso il Dealer dove si è acquistato il **Veicolo** assicurato:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	
2	
3	20% con un minimo di €250,00
4	
5	

5.3 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 10.2 Esclusioni valide per le sezioni **Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali.**

6 Sezione Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

La copertura è attiva solo per le linee Travel ed Executive



6.1 Atti Vandalici

6.1.1 Prestazioni assicurate

La Compagnia paga un importo (Indennizzo) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** assicurato a seguito di Atti Vandalici e dolosi in genere nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Adesione**. L'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione. Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 6.1.2 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

6.1.2 Massimali, Scoperti e minimi

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel limite di € 4.000,00, per evento e per anno assicurativo. In base alla zona territoriale in cui avviene il **Sinistro** (vedi Allegato 1), si applicano gli **Scoperti** ed i minimi riportati nelle tabelle di seguito:

Senza riacquisto/riparazione presso il Dealer dove si è acquistato il **Veicolo** assicurato:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	20% con un minimo di €1000,00
2	
3	
4	20% con un minimo di €500,00
5	

Con riacquisto/riparazione presso il Dealer dove si è acquistato il **Veicolo** assicurato:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	
2	
3	20% con un minimo di €250,00
4	
5	

6.2 Eventi sociopolitici

6.2.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** in occasione di:

- a) manifestazioni di piazza
- b) tumulti popolari
- c) scioperi
- d) sommosse
- e) atti di terrorismo

nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Adesione**.

L'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 6.2.2 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

6.2.2 Massimali, Scoperti e minimi

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel limite di € 4000,00, per evento e per anno assicurativo.

In base alla zona territoriale in cui avviene il **Sinistro** (vedi Allegato 1), si applicano gli **Scoperti** ed i minimi riportati nelle tabelle di seguito:

Senza riacquisto/riparazione presso il Dealer dove si è acquistato il **Veicolo** assicurato:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	20% con un minimo di €1000,00
2	
3	
4	20% con un minimo di €500,00
5	

Con riacquisto/riparazione presso il Dealer dove si è acquistato il **Veicolo** assicurato:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	
2	
3	20% con un minimo di €250,00
4	
5	

6.3 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 10.2 Esclusioni valide per le sezioni **Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali.**

7 Sezione Cristalli

La copertura è sempre attiva

7.1 Prestazioni assicurate

In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul **Veicolo** (compresi gli eventuali tetti panoramici, fissi o mobili) - **con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni** – la **Compagnia** rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** per la riparazione o la sostituzione degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore.

7.2 Massimali e Franchigie

Nel caso in cui l'**Assicurato** effettuerà la riparazione/sostituzione del cristallo presso una rete non convenzionata con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., la **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato nel limite di € 800,00** per evento e per anno assicurativo. In questo caso verrà applicata una Franchigia di € 200,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.

Nel caso in cui l'**Assicurato** effettuerà la riparazione/sostituzione del cristallo presso una rete convenzionata con Crédit Agricole assicurazioni S.p.A., la **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato nel limite di € 1200,00** per evento e per anno assicurativo senza l'applicazione di alcuna franchigia.

7.3 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 10.3 Esclusioni valide per la sezione Cristalli.

8 Sezione Garanzie Complementari

La copertura è sempre attiva

8.1 Rimborso taxa di possesso

8.1.1 Prestazioni assicurate

Se il **Sinistro** comporta la perdita totale e definitiva del **Veicolo**, la **Compagnia** rimborsa all'**Assicurato** la parte di taxa di possesso pagata e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del **Sinistro** e la data di scadenza risultante dalla ricevuta di pagamento.

8.2 Ripristino air-bag

8.2.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rimborsa al **Proprietario del Veicolo** le spese sostenute a seguito di un'attivazione accidentale degli Air-Bag in dotazione al **Veicolo**.

8.2.2 Massimali

La **Compagnia** rimborsa l'**Assicurato** per un massimo di €1500,00 per **Sinistro** e per anno assicurativo.

8.3 Collisione con Veicoli non assicurati

8.3.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** in caso di una collisione con un altro **Veicolo** identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A. L'**Indennizzo** viene pagato in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell'art.2054 del Codice Civile.

8.3.2 Massimali

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** per un massimo di €1.500,00 per **Sinistro**.

8.4 Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa

8.4.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rimborsa all'**Assicurato**:

- a) le spese documentate e sostenute per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema antifurto o per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, e
- b) le spese sostenute per il rilascio dei nuovi documenti di circolazione o targa, anche nel caso di reimmatricolazione del **Veicolo**,

in caso di:

- i. smarrimento o sottrazione di chiavi o congegni elettronici di apertura delle portiere del **Veicolo**, o
- ii. attivazione del sistema antifurto, o
- iii. smarrimento o sottrazione della Carta di Circolazione, del Certificato di Proprietà e della targa.

Le spese saranno rimborsate solo dopo la presentazione della copia di denuncia di smarrimento o **Furto** presentata alle Autorità.

8.4.2 Massimali

La **Compagnia** rimborsa l'**Assicurato** per un massimo di €500,00 per evento e per anno assicurativo.

8.5 Ricorso terzi da Incendio

8.5.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rimborsa le spese per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di un **Incendio** o scoppio del **Veicolo**, indennizzabile ai sensi dell'Art. 3 "Sezione Incendio".

La garanzia è operante:

- a) in tutti i casi di responsabilità civile dell'**Assicurato** non coperti dall'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;
- b) nei confronti di terzi non compresi tra le persone citate nell'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni**.

8.5.2 Massimali

La garanzia è operante per un massimo di € 100.000,00.

8.6 Bagagli trasportati

8.6.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rimborsa all'**Assicurato** i danni per i bagagli portati in viaggio se un **Incendio** o un **Incidente** da circolazione comportano la perdita totale del **Veicolo** o la anti-economicità della sua riparazione.

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto un regolare verbale di intervento

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti oggetti, se di proprietà dell'**Assicurato** o dei trasportati:

- a) indumenti,
- b) capi di vestiario,
- c) oggetti d'uso personale,
- d) computer portatile,
- e) telefono cellulare,
- f) attrezzature sportive,
- g) materiale da campeggio.

8.6.2 Massimali

La **Compagnia** rimborsa l'**Assicurato** per un massimo di €500,00 per evento.

8.6.3 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 10.4 Esclusioni valide per la copertura Bagagli trasportati della sezione Garanzie Complementari.

9 Sezione Kasko

Copertura Facoltativa

La copertura è attiva solo se è stata acquistata ed è stato pagato il relativo Prezzo

9.1 Operatività della garanzia

La garanzia può essere acquistata solo se sono trascorsi meno di 5 anni dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo** e rimane operante per tutta la durata del **Contratto di Assicurazione**.

9.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** a seguito di:

- a) urto contro ostacoli fissi o mobili,
- b) ribaltamento,
- c) uscita di strada,
- d) collisioni con un **Veicolo** identificato da targa;

se avvenuti durante la circolazione nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Adesione**.

L'ammontare del danno è determinato dal **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**", ovvero, se inferiore, dal costo della sua **riparazione**.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 9.3 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

9.3 Massimali, Scoperti e Minimi

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel limite del capitale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione. In base alla zona territoriale in cui avviene il **Sinistro** (vedi Allegato 1), si applicano gli **Scoperti** ed i minimi riportati nella tabella di seguito:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	
2	
3	10% con un minimo di €250,00
4	
5	

9.4 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 10.5 Esclusioni valide per la sezione Kasko.

10 Esclusioni

10.1 Esclusioni valide per la Sezione Assistenza

Le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Inoltre, la Compagnia non rimborsa:

- f) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia;
- g) spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo;
- h) spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali;
- i) le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa;
- j) i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo;
- k) le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento;
- l) i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

La Compagnia inoltre non si assume la responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Le Prestazioni assicurate non sono inoltre fornite in quei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto, e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

10.2 Esclusioni valide per le sezioni Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali

La Compagnia non paga l'Indennizzo per i danni:

- 1) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- 2) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- 3) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 4) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- 5) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi Apparecchi Fono audiovisivi;
- 6) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- 7) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- 8) causati da Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave
 - i. dell'Assicurato, o
 - ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
 - iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o
 - iv. delle persone con lui conviventi, o
 - v. dei suoi dipendenti.

Per i soli “Atti vandalici” sono esclusi dalla copertura:

- i danni subiti dal Veicolo durante il possesso o l’uso abusivo a seguito di Furto o Rapina che sono coperti dalla copertura Danni riportati dal Veicolo dopo il Furto di cui all’art. 4.3;
- tutti i danni da incendio o causati da altro Veicolo in circolazione;
- nel caso di atti vandalici o dolosi in genere la garanzia non è operante ove sulla parte danneggiata del Veicolo identificato risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

10.3 Esclusioni valide per la sezione Cristalli

La Compagnia non paga l’Indennizzo per i danni:

- 1) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- 2) alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
- 3) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- 4) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- 5) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi Apparecchi Fono audiovisivi;
- 6) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- 7) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- 8) avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli o ribaltamento del Veicolo;
- 9) dovuti a rigature, segnature e simili;
- 10) conseguenti ad eventi naturali, Atti Vandalici, Furto e Rapina consumati o tentati.
- 11) causati da Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave
 - i. dell’Assicurato, o
 - ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
 - iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o
 - iv. delle persone con lui conviventi, o
 - v. dei suoi dipendenti.

10.4 Esclusioni valide per la copertura Bagagli trasportati della sezione Garanzie Complementari

La Compagnia non paga l’Indennizzo per i danni:

- 1) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- 2) alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
- 3) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- 4) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- 5) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi Apparecchi Fono audiovisivi;
- 6) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- 7) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- 8) causati da Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave
 - i. dell’Assicurato, o
 - ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
 - iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o
 - iv. delle persone con lui conviventi, o
 - v. dei suoi dipendenti.

Sono esclusi dalla garanzia Bagagli Trasportati:

- a) gioielli,
- b) oggetti di metallo prezioso,
- c) apparecchi fotografici e relativi accessori,
- d) Apparecchi radio, ottici e simili,

- e) denaro, titoli ed altri valori in genere,
- f) documenti,
- g) biglietti di viaggio,
- h) oggetti con particolare valore artistico e d'artigianato,
- i) tutto quanto non incluso tra gli oggetti assicurati di cui all'art. 8.6.1 Prestazioni assicurate.

10.5 Esclusioni valide per la sezione Kasko

La Compagnia non paga l'Indennizzo per i danni:

- 1) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- 2) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- 3) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 4) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- 5) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi Apparecchi Fono audiovisivi;
- 6) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- 7) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- 8) causati da Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave
 - i. dell'Assicurato, o
 - ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
 - iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o
 - iv. delle persone con lui conviventi, o
 - v. dei suoi dipendenti.
- 9) avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- 10) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
- 11) agli Accessori Optional, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo;
- 12) subiti dal Veicolo quando il conducente si trovi in stato di Ebbrezza o Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
- 13) avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- 14) subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

D - Il Contratto dalla A alla Z

11 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

11.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

L'**Aderente**, e l'**Assicurato** ove a conoscenza di circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, ha l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto di Assicurazione**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle **Prestazioni** assicurate, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto di Assicurazione**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

11.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

L'**Aderente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo. In particolare, l'**Aderente** deve comunicare ogni variazione di rischio (come ad esempio il cambio di residenza o il cambio del **Veicolo**), entro la prima scadenza annuale del **Contratto di Assicurazione** successiva alla data della variazione intervenuta.

12 Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel **Modulo di Adesione**, ma solo se il **Prezzo** è stato pagato. In caso di mancato pagamento del **Prezzo** entro la **Data di Decorrenza**, l'**Assicurazione** ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

13 Pagamento del Prezzo

13.1 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** è unico e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del **Contratto di Assicurazione**.

14 Durata, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione

L'**Assicurazione** ha una durata ad anni interi, compresa tra 1 e 7 anni a scelta dell'**Aderente**, a partire dalla **Data di Decorrenza**. Non è prevista la clausola di tacito del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa si conclude alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel **Modulo di Adesione**.

15 Diritto di ripensamento

Il diritto di ripensamento di 14 giorni al quale l'**Aderente** avrebbe diritto, viene esteso dalla **Compagnia** a 60 giorni dalla conclusione del **Contratto di Assicurazione** o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del consumatore.

L' **Aderente** dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento alla **Compagnia** tramite Agos - Ufficio Assicurazioni - Via Bernina 7 – 20158 Milano.

La **Compagnia** rimborserà all' **Aderente**, per il tramite di Agos Ducato S.p.A il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del ripensamento.

16 Risoluzione del Contratto di Assicurazione

16.1 Estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall' **Aderente** con Agos Ducato S.p.A, la **Compagnia**:

1. continua a fornire le coperture assicurate indicate nel **Modulo di Adesione** fino alla data di scadenza, o
2. a richiesta dell' **Aderente**, risolverà il **Contratto di Assicurazione** e restituirà all' **Aderente**, per il tramite di Agos Ducato S.p.A, la parte di **Prezzo** pagato e non goduto calcolato come 1/360 del **Prezzo** pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata (al Contraente o, direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nel solo caso in cui l' **Aderente** abbia chiuso i rapporti con Agos) con le stesse modalità previste all'articolo 15.

17 Recesso

Qualora il Contratto preveda una durata superiore ai cinque anni, l' **Aderente**, limitatamente al periodo eccedente i predetti cinque anni, avrà facoltà (secondo quanto disposto dall'Art. 1899 c.c. come modificato dalla legge 99/2009) di recedere dalla Polizza con preavviso di sessanta giorni inviando lettera raccomandata (al Contraente o, direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nel solo caso in cui l' **Aderente** abbia chiuso i rapporti con Agos) con richiesta di annullo del contratto con effetto dalla fine della scadenza del quinquennio o della successiva annualità in corso e rimborso della parte di **Prezzo** relativa al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.

18 Assicurazione presso più assicuratori

L' **Aderente/Assicurato** è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla **Compagnia** dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.

In caso di **Sinistro**, l' **Aderente/Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

19 Trasferimento della proprietà del Veicolo

È obbligo dell' **Aderente** comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, l' **Aderente** può risolvere il contratto ed in tal caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di **Prezzo** pagato e non goduto calcolato come 1/360 del **Prezzo** pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuto trasferimento del **Veicolo**.

20 Appostazione in conto vendita del Veicolo

Le disposizioni del precedente articolo 19 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. Il rimborso del **Prezzo** pagato e non goduto calcolato come 1/360 del **Prezzo** pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuta appostazione in conto vendita del **Veicolo**.

21 Risoluzione Del Contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione, furto/danno totale, esportazione definitiva del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, l'Aderente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, in caso di furto totale la documentazione da presentare sarà la denuncia di furto, effettuata alla polizia o ai carabinieri, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio di resa. Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione. Nei predetti casi il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di **Prezzo** pagato e non goduto calcolato come 1/360 del **Prezzo** pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

22 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:

- i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure
- ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003, il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di **Prezzo** pagato e non goduto calcolato come 1/360 del **Prezzo** pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

23 Localizzatore satellitare

La **Compagnia** ha stipulato un accordo con il Provider telematico Vodafone Automotive Italia S.p.A, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi.

Presupposti per la validità dell'estensione della copertura Valore a Nuovo Veicolo per la Garanzia Furto di cui all'art. 4.1.1 è:

- l'installazione o attivazione a bordo del **Veicolo** assicurato dell'apparato telematico;
- la stipula da parte dell'**Aderente** del contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico.

La Compagnia ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso all'**Aderente**.

24 Surroga

Per la sola garanzia Kasko, la **Compagnia** rinuncia, nei confronti del Conducente, dei trasportati dei familiari dell'**Assicurato** e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

25 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di

Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente **Contratto di Assicurazione** assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

26 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto di Assicurazione** sono a carico dell'**Aderente**.

27 Legge applicabile

Il **Contratto di Assicurazione** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto di Assicurazione**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

28 Foro competente

Il foro competente per le controversie relative al **Contratto di Assicurazione** è quello del luogo di **Residenza** o di domicilio elettivo dell'**Assicurato**.

29 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione

Il **Contratto di Assicurazione** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra le parti. Tutte le modifiche al **Contratto di Assicurazione** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

30 Forma delle comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della **Compagnia**.

31 Firma Digitale

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

32 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

32.1 Recapiti per la denuncia Sinistro – in caso di richiesta di Assistenza

L'**Assicurato** deve contattare immediatamente la **Centrale Operativa**, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti recapiti:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'**Eestero** numero +39.02.87.31.01.99
- fax: +39.02.88.21.83.358
- email: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

32.2 Recapiti per la denuncia Sinistro – per tutte le garanzie esclusa l'Assistenza

L'**Aderente**, per denunciare o chiedere informazioni sui **Sinistri**, può telefonare all'Ufficio Gestione Sinistri in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00:

- dall'Italia: **800.088.292 (opzione denuncia Sinistro)**
- dall'estero: **+39.02.87.31.01.99 (opzione denuncia Sinistro)**
- fax: **+39.02.88.21.83.333**
- email: **ugs@ca-assicurazioni.it**
- email certificata: **ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it**

33 Dettagli del Sinistro

33.1 Modalità per la denuncia Sinistro – per tutte le garanzie esclusa l'Assistenza

L'**Assicurato** in caso di **Sinistro** deve presentare denuncia alla **Compagnia** entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla **Compagnia**.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**. Nel caso di **Furto**, **Rapina**, **Incendio**, scoppio o atto doloso di terzi, l'**Assicurato** deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla **Compagnia**. Se il **Furto** o la **Rapina** sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del **Sinistro**, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

33.2 Valutazione dei danni

Se il **Sinistro** causa la perdita totale del **Veicolo**, l'ammontare dell'**Indennizzo** è determinato in base al **Valore Commerciale** del **Veicolo** e delle sue parti accessorie al momento del **Sinistro**, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "**Quattroruote Professional**". Si considera perdita totale anche se l'entità dell'**Indennizzo**, valutato in base al criterio di seguito indicato, è uguale o superiore al **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**; in tal caso è facoltà della **Compagnia** di subentrare nella proprietà dei residui del **Veicolo**, corrispondendone all'**Assicurato** il controvalore.

Per i danni parziali si applica il Degrado sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo assicurato, salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno*	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

* ad eccezione della valutazione a nuovo fino a 24 mesi (🔗 Art. 4.1.1)

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il Degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo. In ogni caso se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l’Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall’art. 1907 Codice Civile. Se la garanzia è estesa all’estero, gli Indennizzi per i danni sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti o, quando una di queste lo richiede, mediante Periti.

33.3 Nomina dei Periti

I Periti sono nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:

- 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’ Art. 32.1;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Compagnia e dall’Assicurato in parti uguali.

34 Mediazione

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un **Sinistro** o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **Tentativo di Mediazione** a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto

condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il **Tentativo di Mediazione** può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di **Mediazione** dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

35 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno, previa eventuale ispezione del **Veicolo**, ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

In caso di Furto totale senza ritrovamento, la **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** se l'**Assicurato**, a richiesta della **Compagnia**, ha prodotto:

- **certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Veicolo non iscritto al P.R.A.;**
- **libretto di circolazione se disponibile;**
- **la serie completa delle chiavi in dotazione del Veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).**

La **Compagnia**, sia in caso di **Furto** parziale o totale che di **Rapina**, ha facoltà, prima di pagare l'**Indennizzo**, di richiedere inoltre:

- la procura notarile a vendere a favore della società solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del **Veicolo** l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'**Assicurato** dal successivo Art. 35;
- in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul **Veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'**Indennizzo** verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
- il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di Furto o Rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

36 Recuperi

L'**Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** non appena ha notizia del recupero del **Veicolo** rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'**Indennizzo** sarà detratto dall'**Indennizzo** stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** autorizza la **Compagnia** a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'**Indennizzo** fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'**Indennizzo** precedentemente pagato.

37 Riacquisto/riparazione presso il Dealer

Nel caso in cui, a seguito del **Furto** o **Incendio** totale del **Veicolo**, l'Aderente ne acquisti un altro presso lo stesso dealer, la liquidazione dell'**Indennizzo** contrattuale avverrà con l'applicazione dello scoperto e/o della franchigia ridotti come riportato nelle tabelle agli Artt. 3.2 e 4.4.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo sottratto, insieme al contratto e alla fattura/impegno di acquisto di quello nuovo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di accadimento del **Furto**.

Nel caso in cui, a seguito di danno al Veicolo assicurato causato da **Furto o Incendio** parziale, Atto Vandalico o Sociopolitico o Evento Naturale, l'**Aderente/Assicurato** farà effettuare le dovute riparazioni presso lo stesso Dealer dove è avvenuto l'acquisto del Veicolo assicurato, la liquidazione dell'Indennizzo contrattuale avverrà con l'applicazione dello scoperto e/o della franchigia ridotti come riportato nelle tabelle agli Artt. 3.2, 4.4, 5.2, 6.1.2 e 6.2.2.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del **Sinistro**, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del **Sinistro**.

38 Valore a nuovo in caso di Furto totale

A parziale deroga dell'articolo 33.2, la valutazione dell'ammontare del danno viene effettuata con riferimento al prezzo di acquisto indicato nella fattura, senza alcuna percentuale di degrado.

Tale criterio di determinazione dell'ammontare del danno sarà applicato purché ricorrano le seguenti condizioni:

- che il **Sinistro** che determina la perdita totale del **Veicolo** si verifichi entro 24 mesi dalla data di decorrenza dell'assicurazione o 36 mesi in caso di linea Executive se **Veicolo** di prima immatricolazione;
- che il **Sinistro** che determina la perdita totale del **Veicolo** si verifichi entro 12 mesi dalla data di decorrenza dell'assicurazione o 24 mesi in caso di linea Executive se **Veicolo** volturato al PRA;
- che la somma assicurata non sia inferiore al prezzo di acquisto dell'Autovettura risultante dalle relative fatture;

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'**Assicurato** la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

39 Sinistri della Sezione Assistenza

39.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste Prestazioni di Assistenza alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

39.2 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'**Assicurato** dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di **Prestazione di Assistenza** di cui necessita
2. targa del Veicolo
3. il Nome e Cognome
4. il Numero di polizza
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova.
6. il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso della **Prestazione di Assistenza**.

39.3 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione della **Prestazione di Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

39.4 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di **Prestazioni di Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto di Assicurazione** o dalla Legge.

F - Allegato 1

ZONE TERRITORIALI FURTO E INCENDIO

ZONA 1

Avellino Bari Benevento Brindisi Barletta-Andria-Trani Caserta Catania Foggia Lecce Napoli Salerno Siracusa Taranto

ZONA 2

Agrigento Cagliari Campobasso Caltanissetta Cosenza Catanzaro Enna Crotone Latina Messina Milano Matera Palermo Pescara Potenza Reggio-Calabria Ragusa Rieti Roma Sassari Sud Sardegna Torino Trapani Medio Campidano Vibo-Valentia

ZONA 3

L'Aquila Bergamo Bologna Brescia Chieti Carbonia Iglesias Como Frosinone Genova Isernia Lodi Monza-Brianza Nuoro Ogliastra Oristano Olbia Tempio Perugia Pavia Teramo Terni Viterbo

ZONA 4

Ancona Ascoli-Piceno Asti Cuneo Forli-Cesena Firenze Grosseto Lecco Modena Novara Rimini Siena Sondrio Varese

ZONA 5

Alessandria Aosta Arezzo Biella Belluno Bolzano Cremona Ferrara Fermo Gorizia Imperia Livorno Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Piacenza Padova Pisa Pordenone Prato Parma Pistoia Pesaro-Urbino Ravenna Reggio-Emilia Rovigo La-Spezia Savona Trento Trieste Treviso Udine Verbania Vercelli Venezia Vicenza Verona

ZONE TERRITORIALI EVENTI NATURALI

ZONA 1

Ascoli Piceno Asti Bergamo Brescia Como Imperia Lecco Monza e della Brianza Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli

ZONA 2

Alessandria Aosta Biella Belluno Bolzano Chieti Cuneo Cremona Ferrara Fermo Genova Grosseto Livorno Macerata Milano Mantova Modena Novara Pordenone Parma La Spezia Savona Trento Trieste Treviso Udine Varese Venezia Vicenza Verona

ZONA 3

Agrigento Ancona L'Aquila Arezzo Bologna Campobasso Catania Forlì-Cesena Frosinone Gorizia Lodi Latina Messina Oristano Piacenza Padova Pescara Pisa Pesaro e Urbino Pavia Reggio Calabria Rieti Rimini Roma Rovigo Sondrio Teramo Viterbo

ZONA 4

Bari Benevento Brindisi Barletta-Andria-Trani Cagliari Caltanissetta Cosenza Catanzaro Isernia Crotone Lucca Massa-Carrara Napoli Nuoro Prato Pistoia Ravenna Reggio Emilia Salerno Siracusa Sassari Sud Sardegna Taranto Vibo Valentia

ZONA 5

Avellino Caserta Carbonia-Iglesias Enna Foggia Firenze Lecce Matera Olbia-Tempio Palermo Perugia Potenza Ragusa Siena Trapani Terni

ZONE TERRITORIALI ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI**ZONA 1**

Agrigento Cagliari Catanzaro Firenze Genova Crotone Livorno Massa-Carrara Pisa Prato Pistoia Sud
Sardegna

ZONA 2

Asti Bari Barletta-Andria-Trani Caltanissetta Como Enna Foggia Frosinone Monza e della Brianza Messina
Matera Napoli Nuoro Olbia-Tempio Pescara Pavia Reggio Calabria Rimini Salerno La Spezia Savona Taranto
Teramo Trapani Terni Vibo Valentia

ZONA 3

Alessandria L'Aquila Avellino Biella Brindisi Campobasso Caserta Chieti Carbonia-Iglesias Cuneo Cosenza
Catania Ferrara Grosseto Isernia Latina Lucca Milano Oristano Palermo Piacenza Padova Perugia Pordenone
Parma Reggio Emilia Ragusa Rieti Roma Siracusa Sassari Torino Treviso Udine Varese Vercelli Venezia
Vicenza Viterbo

ZONA 4

Ancona Arezzo Benevento Bologna Fermo Lecce Lodi Macerata Mantova Novara Potenza Rovigo Siena
Trieste Verbano-Cusio-Ossola Verona

ZONA 5

Aosta Ascoli Piceno Bergamo Belluno Brescia Bolzano Cremona Forlì-Cesena Gorizia Lecco Modena Pesaro
e Urbino Ravenna Sondrio Trento

ZONE TERRITORIALI KASKO

ZONA 1

Ancona Arezzo Brescia Catania Firenze Genova Lecce Lucca Macerata Messina Milano Massa-Carrara Napoli Padova Pisa Prato Parma Pistoia Roma La-Spezia Torino Vibo-Valentia

ZONA 2

Ascoli-Piceno Asti Bari Biella Bologna Brindisi Bolzano Caserta Grosseto Livorno Modena Matera Palermo Pescara Perugia Pesaro-Urbino Ravenna Salerno Sondrio Siracusa Taranto Trento Terni Venezia Vicenza Verona

ZONA 3

L'Aquila Bergamo Benevento Barletta-Andria-Trani Cagliari Carbonia Iglesias Caltanissetta Cuneo Como Cremona Forlì-Cesena Ferrara Fermo Frosinone Latina Mantova Reggio-Emilia Rieti Rimini Rovigo Siena Sassari Sud Sardegna Treviso Viterbo

ZONA 4

Cosenza Foggia Gorizia Isernia Crotone Lecco Lodi Monza-Brianza Novara Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Piacenza Pordenone Pavia Savona Teramo Trieste Udine Varese Vercelli Medio Campidano

ZONA 5

Agrigento Alessandria Aosta Avellino Belluno Campobasso Chieti Catanzaro Enna Imperia Oristano Potenza Reggio-Calabria Ragusa Trapani Verbania

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER DENUNCIARE UN SINISTRO DI ASSISTENZA:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 088 292 – dall'estero +39 / 0287310199

Dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24

Fax: 0288213358 – mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO ALLA COMPAGNIA (ESCLUSA L'ASSISTENZA):

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero Verde 800 088 292 (opzione denuncia Sinistro)

Dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax +39 02 88 21 83 333

Mail ugs@ca-assicurazioni.it – PEC ugs.ca.assicurazioni@legalmail.it

PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 088 292

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00

Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: ugp@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: reclami@ca-assicurazioni.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: info@ca-assicurazioni.it - info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare sinistri**: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della tua Filiale.



<http://www.ca-assicurazioni.it>